



COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO CALCEA
PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE EX ART.15
LEGGE 241/90 E ART. 14 C.C.N.L. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI DEL
22.01.2004 CON L'UNIONE VAL TIGLIONE E DINTORNI PER L'UTILIZZAZIONE
CONGIUNTA E A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE
GEOM. MARCO MARCHISIO.**

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE, alle ore 10,30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Presenze	Assenze
1	GUASTELLO Roberto Sindaco	si	
2	PICCATTO Claudio Vicesindaco	no	si
3	TRIBERTI Ettore Carlo Assessore	sì	

Assiste alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Nicola Chirilli.

Il Sig. GUASTELLO Roberto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che l'Unione di Comuni "Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni" ha richiesto al Comune di Castelnuovo Calcea la disponibilità ad approvare apposito accordo convenzionale per l'utilizzo del dipendente di detto Comune geom. Marco Marchisio per lo svolgimento di alcune attività nel settore tecnico, e nello specifico, nei servizi di Protezione Civile, edilizia privata e Centrale unica di committenza per l'anno 2023;

Rilevato che il dipendente geom. Marco Marchisio ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di che trattasi;

Dato atto che:

- ✓ l'articolo 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22/1/2004 prevede *"che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza"*;
- ✓ che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *"la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione"*;

Precisato che:

- ✓ l'articolo 34, comma 13, della legge numero 289/2002 prevede che le amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- ✓ l'ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito *"che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti"*, escludendone la competenza del consiglio comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;
- ✓ l'Unione di Comuni "Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni" ed il Comune di Castelnuovo Calcea ritengono di applicare i citati disposti normativi, al fine di conseguire economie di scala e una condivisione delle esperienze nell'ambito delle competenze riferite ai servizi attribuiti al settore tecnico;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la suddetta richiesta in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli enti e nell'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane esistenti, mediante estensione temporanea del rapporto di lavoro del dipendente da 27 ore settimanali a 33 ore settimanali complessive;

Considerato che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato ed in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno - Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4/10/2005;

Dato atto che la fattispecie in esame non implica ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro che rimane comunque a tempo parziale, significando come l'aumento delle ore lavorative non dà luogo a nuova assunzione e ha una durata strettamente correlata alla relativa convenzione;

Accertato che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time, pari al 16,67%, per il lavoratore sopra indicato è da intendersi interamente finanziato;

Preso atto che la convenzione deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e quello utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari ed i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Visto il testo della convenzione, formata da 9 articoli, che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l'applicazione del predetto istituto contrattuale e le forme di ripartizione degli oneri finanziari del personale assegnato a tempo parziale presso questo ente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ravvisata la necessità di approvare, pertanto, il suddetto schema di convenzione in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell'ente;

Ritenuta propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art 48 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in quanto è disciplinato il solo utilizzo di un'unità di personale tra due enti del medesimo comparto mediante convenzione, ferma restando per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro, posizione supportata anche dal parere ARAN 104-14A5, dal quale si evince che in merito all'utilizzo parziale di personale di cui all'articolo 14 del CCNL del 24/1/2004, per convenzione, deve intendersi un accordo od una intesa tra gli enti interessati, per la quale risulta estranea la competenza del consiglio, non rappresentando un

convenzionamento dell'ufficio ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ma bensì una convenzione di gestione del rapporto di lavoro;

Precisato che, ai sensi del c. 1 art. 14 C.C.N.L., l'accordo in parola si configura quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro e come tale non è assimilabile alle convenzioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, restando pertanto la competenza all'approvazione della medesima alla giunta comunale;

Richiamati i pareri della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo Veneto n. 80/2009 e della Corte dei Conti – Sezione Lombardia n. 988/2010, i quali hanno specificato che il ricorso all'art. 14 del CCNL 22/1/2004 non configura l'ipotesi di nuova assunzione, né di altre forme e/o tipologie contrattuali, in quanto il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nello ente da cui dipende ed in parte nell'ente a scavalco, per cui non è soggetto ai vincoli di cui all'art. 76, c. 4 e 7; tuttavia, comportando il rimborso pro quota della relativa spesa a favore della amministrazione di appartenenza, va computata nelle spese di personale dell'ente di utilizzazione, che, negli enti inferiori a 1000 abitanti e nelle Unioni di Comuni, devono essere inferiori a quelle sostenute nell'anno 2008 (art. 1, c. 562, della legge numero 296/2006);

Atteso che, pertanto, tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione flessibile ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. numero 78/2010;

Visti:

- ✓ il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- ✓ gli art. 7, c. 6, e 53 del D.Lgs. 30/3/2001, numero 165 e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- ✓ il D.Lgs. 267/2000, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali" e s.m.i.;
- ✓ i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto "Regioni – Autonomie Locali" ed in particolare il C.C.N.L. del 22/1/2004 – articolo 14 e dichiarazione congiunta numero 10;

Visto l'articolo 48 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico- amministrativa e del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 della Legge 7.12.2012, n. 213;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 7) di approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra l'Unione di Comuni "Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni" ed il Comune di Castelnuovo Calcea, composto da 9 articoli per l'utilizzo a tempo parziale del dipendente geom. Marco Marchisio mediante estensione temporanea pari a 6 (sei) ore del rapporto di lavoro del dipendente, non implicante tuttavia ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro e avente durata non superiore al 31.12.2023 (ovvero coincidente con la durata dell'accordo, qualora revocato anzitempo);
- 8) di dare atto che l'utilizzo del personale di cui sopra avverrà per quindici ore settimanali dal 1° Gennaio 2023 al 31 Gennaio 2023;
- 9) di dare atto che l'utilizzo del personale di cui sopra avverrà per diciotto ore settimanali dal 1° Febbraio 2023 al 31 Dicembre 2023
- 10) di dare atto che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per il lavoratore sopra indicato è da intendersi interamente finanziata dall'Unione;
- 11) di dare atto che la convenzione, conforme allo schema allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, definirà la durata della stessa per un periodo determinato, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari tra i due enti e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- 12) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione sopra approvata.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere

CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000

data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO Guastello Dott. Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Chirilli Dott. Nicola

Copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, **14/02/2023**

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.TO Cavallo Dott.ssa Daniela

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per i successivi 15 giorni.

Li, **14/02/2023**

L'INCARICATA

F.TO Cavallo Daniela

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'Incaricata del Servizio si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio del Comune per il periodo di 15 giorni sopra indicato e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Chirilli Dott. Nicola)

PER ATTESTAZIONE:

L'Incaricata

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data **29/12/2022**;

Essendo decorsi dieci giorni dalla sopra indicata data di fine della pubblicazione.

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Li, 29/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Chirilli Dott. Nicola

Il sottoscritto Segretario Comunale, esprime parere favorevole, ai sensi dell'Art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della presente deliberazione.

Li, 29/12/2022

Il Segretario Comunale
F.TO Chirilli Dott. Nicola

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, esprime parere favorevole, ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Li, 29/12/2022

Il Responsabile del Servizio
F.TO Dott.ssa Daniela Cavallo

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì

Il Responsabile del Servizio Finanziario